

## **PENSIONI. 70 ANNI E DINTORNI: IL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO**

Le numerose innovazioni legislative e alcuni pronunciamenti della Corte di Cassazione richiedono una revisione della materia dell'età pensionabile dei dirigenti medici e sanitari.

È il tentativo di questo lavoro chiuso sulla base delle conoscenze al 28 agosto 2020. Si è cercato inoltre di dare risposta ai principali quesiti pervenuti numerosi in queste settimane.

### **PREMESSA**

Nel 2014, (articolo 1, comma 1, decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari") veniva abolito l'istituto del trattenimento in servizio disciplinato dall'articolo 16 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503<sup>1</sup>.

Con tale modifica dal 2014 **il limite ordinamentale veniva fissato a 65 anni** creando una discrepanza tra questo limite e il diritto alla pensione di vecchiaia che nel frattempo veniva elevato a **67 anni** (peraltro con indicizzazione biennale tuttora vigente sulla base dell'aspettativa di vita) nonché in palese contrasto con l'orientamento tendente a prolungare ed incentivare la permanenza in servizio.

### **LA PERMANENZA IN SERVIZIO FINO AL QUARANTESIMO ANNO DI SERVIZIO EFFETTIVO.**

Con l'articolo 22 della legge 4 novembre 2010 n.183<sup>2</sup> ("Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro") veniva modificato il comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ("Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421") estendendo il provvedimento a tutta la dirigenza sanitaria.

<sup>1</sup> **Dlgs. 30 dicembre 1992 n. 503 – art. 16 "Proseguimento del rapporto di lavoro"**: "1. È in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di trattenere in servizio il dipendente in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La disponibilità al trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento. I dipendenti in aspettativa non retribuita che ricoprono cariche elettive esprimono la disponibilità almeno novanta giorni prima del compimento del limite di età per il collocamento a riposo.

1-bis. Per le categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, - ndr magistrati- la facoltà di cui al comma 1 è estesa sino al compimento del settantacinquesimo anno di età"

**2 L. 4 novembre 2010, n. 183 – art. 22 "Età pensionabile dei dirigenti medici del SSN"** 1. Al comma 1 dell' articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: «dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale» e le parole: «fatta salva l'applicazione dell' articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti».

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I dipendenti in aspettativa non retribuita che ricoprono cariche elettive presentano la domanda almeno novanta giorni prima del compimento del limite di età per il collocamento a riposo».

3. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale in servizio alla data del 31 gennaio 2010.

#### **AnaaO Assomed**

Via San Martino della Battaglia, 31 – 00185 Roma

Telefono 064245741 – fax 0648903523

e-mail [segreteria.nazionale@anaao.it](mailto:segreteria.nazionale@anaao.it)

[www.anaao.it](http://www.anaao.it)

A seguito di tale modifica pertanto il nuovo testo, tuttora vigente, dell'articolo 15-nonies comma 1 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 recita come segue "Art. 15-nonies (*Limite massimo di età per il personale della dirigenza medica e per la cessazione dei rapporti convenzionali*)

**1. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti. È abrogata la legge 19 febbraio 1991, n. 50, fatto salvo il diritto a rimanere in servizio per coloro i quali hanno già ottenuto il beneficio....(omissis)".**

Come è evidente da quanto sopra declinato, la norma dell'ultimo comma cassava definitivamente tutta la legge 50 del 1991<sup>3</sup> ("Disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente") che consentiva la permanenza in servizio fino a 70 anni.

Imponente come si vede l'attività legislativa sul differimento del personale apicale medico e sanitario con provvedimenti seriatim in quasi tutte le legislature, con le motivazioni più varie non ultima il raggiungimento del massimo della pensione un tempo legato ai quarant'anni di contribuzione ma che, con l'avvento del sistema contributivo che ha sostituito la tabella pensionistica del 1965, ha perso di significato.

**Restare in servizio fino al quarantesimo anno di servizio effettivo in definitiva è sostanzialmente un diritto dei dirigenti sanitari purché venga richiesto prima del compimento del sessantacinquesimo anno.**

In tal senso si è espressa anche la Corte di Cassazione Lavoro con sentenza n. 11008/2020, che ha fatto chiarezza sull'intreccio delle norme sul pensionamento dei dipendenti pubblici ed ha negato il beneficio all'interessato in difetto della domanda di trattenimento in servizio.

Quindi, nonostante i "boatos mediatici" intorno a questa Sentenza, la Cassazione non introduce alcuna novità a quanto da sempre raccomandato limitandosi a ribadire l'indispensabilità dell'istanza da effettuare prima del compimento del 65° anno; in caso contrario il diritto si trasforma in una facoltà dell'Ente.

Solo se l'azienda riesce a dimostrare che la permanenza in servizio comporta un incremento del numero dei dirigenti la richiesta può essere negata ma questo comporta un contenzioso con responsabilità erariale dell'azienda in caso di soccombenza. Per converso nessuna sanzione è in capo all'azienda a seguito dell'accoglimento della domanda.

Un ulteriore caso in cui l'Azienda potrebbe non concedere la permanenza fino al quarantesimo anno di servizio effettivo è il caso in cui a seguito di "ristrutturazione aziendale" un dirigente sanitario, superato il 65° anno di servizio, abbia maturato i requisiti per il pensionamento anticipato peraltro previsto dalla Legge Fornero.

<sup>3</sup> **L. 19 febbraio 1991, n. 50 – art. 1 "1.1. I primari ospedalieri di ruolo che non abbiano raggiunto il numero di anni di servizio effettivo necessario per conseguire il massimo della pensione possono chiedere di essere trattenuti in servizio fino al raggiungimento di tale anzianità e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età.**  
**2. La domanda deve essere presentata entro i sei mesi successivi al compimento del sessantaquattresimo anno di età.**  
**3. È fatto salvo il diritto al trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di età, acquisito ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336, e del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 settembre 1982, n. 627. (n.d.r. salvaguardia fino a 70 anni per sovrintendenti sanitari, i direttori sanitari, i direttori di farmacia, primari).**

Quanto sopra è previsto dall'articolo 72, c. 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (e sue successive modificazioni – ndr. articolo 1 comma 5 della legge 11 agosto 2014, n. 114 sopra richiamata), che recita “11. **Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'articolo 24. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale di magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale e si applicano, non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario. Le medesime disposizioni del presente comma si applicano altresì ai soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.” (n.d.r. - L'ultimo periodo si riferisce al diritto alla riassunzione del pubblico dipendente che sia stato sospeso dal servizio o dalla funzione e, comunque, dall'impiego o abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento).**

**Da quanto sopra si deduce che occorre peraltro una delibera motivata correlata da criteri oggettivi (garanzia di mantenimento dei servizi);** tali criteri vanno applicati alla generalità dei dipendenti e non deve avere carattere discriminatorio, i requisiti pensionistici sono quelli della Legge Fornero, la norma quindi non è applicabile a quanti hanno maturato quota 100 o i requisiti per il pensionamento in cumulo o con l'opzione donna. In ogni caso non si applica ai direttori di struttura complessa, prima dei 65 anni e richiede un preavviso di almeno sei mesi.

**Dalla nostra esperienza emerge che il mancato riconoscimento della permanenza in servizio fino al quarantesimo anno di servizio,** anche per la carenza di medici che di per sé interdice il licenziamento, è una casistica rara che richiede numerosi adempimenti preliminari e che espone l'amministrazione a elevati rischi risarcitori.

In ogni caso non esistono impedimenti o sanzioni alla concessione dell'istanza.

In passato sono state concordate dimissioni volontarie con l'erogazione da parte dell'azienda fino a 24 mensilità, procedura prevista dal CCNL. Tale pratica, censurata dalla Corte dei Conti, è diventata parimenti di rara applicazione.

È dunque necessario inoltrare una domanda datata e firmata opportunamente protocollata o inviata per PEC o raccomandata A.R. nella quale si richiede **la permanenza in servizio fino al compimento del quarantesimo anno di servizio effettivo ai sensi** dell'articolo 15-nonies comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502 come modificato dall'articolo 22 della legge 4 novembre 2010 n.183 (si allega fac-simile da adattare al caso concreto).

**Per servizio effettivo si intendono tutti i periodi lavorativi anche al di fuori della professione sanitaria compreso il militare di leva, ma con esclusione dei periodi riscattati per motivi di studio e aspettative.** La rinuncia o l'interruzione dei riscatti finalizzati alla fruizione della norma per la permanenza in servizio

sono pertanto un inutile menomazione di un beneficio che è irrilevante per l'accesso al mantenimento in servizio in quanto i riscatti sono ininfluenti con l'eccezione dei casi di ristrutturazione aziendale sopra citato.

**La domanda comunque non pregiudica il diritto alla pensione che potrà essere richiesta con 90 giorni di preavviso anche anticipatamente rispetto alla proroga ottenuta.**

Ovviamente, il lavoratore che ha ricevuto autorizzazione al trattenimento in servizio resta libero di dimettersi in base alle vigenti disposizioni contrattuali, dando un preavviso di 3 mesi che decorre dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese (cfr. art. 104 del CCNL 2016-2018).

Per completezza, si aggiunge che la durata del preavviso si conta tenendo conto delle giornate di lavoro effettivo, quindi, tutte le ipotesi di sospensione della prestazione lavorativa con diritto alla conservazione del posto (ad esempio, malattia, ferie, congedi parentali, ecc.) ne sospendono il decorso senza penalizzazioni.

La circolare n. 2 della Funzione Pubblica del 19 febbraio 2015 costituisce una completa revisione della materia e fa il punto della situazione fino a quel momento.

### **LA NON LICENZIABILITÀ PER COLORO CHE NON HANNO A DISPOSIZIONE L'ASSEGNO PENSIONISTICO.**

Coloro che non solo non hanno maturato il diritto ad alcuna pensione ma che non hanno a disposizione l'assegno pensionistico in continuità con lo stipendio, come opportunamente ribadito dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 13181 del 25 maggio 2018, possono restare in servizio fino al raggiungimento del diritto alla pensione entro il limite dei 70 anni. Tutto ciò è ribadito anche dall'art. 2, c. 5 del Decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni".<sup>4</sup>

In realtà la Corte Costituzionale con la sentenza n. 33 del 6 marzo 2013 e con la Sentenza n. 282 del 3 giugno 1991, aveva ribadito il diritto a restare in servizio fino al raggiungimento del requisito minimo contributivo (comunque entro il limite dei 70 anni) per coloro in difetto dei requisiti. Infatti anche per la pensione di vecchiaia occorrono almeno 20 anni di contribuzione.

### **LE IMPORTANTI NOVITÀ DEL MILLEPROROGHE – LEGGE 28 FEBBRAIO 2020, N. 8**

La legge 28 febbraio 2020, n. 8 (*cosiddetto milleproroghe*), nel dare attuazione alla scheda n. 3 del Patto della Salute 2019-2021<sup>5</sup>, introduce fino al 31 dicembre 2022, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza dei medici specialisti, la possibilità per i soli medici di permanere in servi-

<sup>4</sup> DL 31 agosto 2013, n. 101 – art. 2, c. 5 5. L'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.

<sup>5</sup> **Scheda 3 "Risorse Umane"**: "Si conviene: di prevedere, fino al 2022, al fine di far fronte alla carenza momentanea di medici specialisti, con particolare riferimento a talune discipline, ferma restando l'esigenza di garantire l'effettiva copertura del fabbisogno formativo definito anche con il MIUR, la possibilità di consentire ai medici specialisti, su base volontaria e per esigenze dell'azienda o dell'ente di appartenenza, **di permanere in servizio anche oltre il limite di 40 anni di servizio effettivo di cui all'articolo 15 nonies del decreto legislativo n. 502 del 1992 e s.m.i. e comunque non oltre il settantesimo anno di età.** L'amministrazione può accordare la prosecuzione del rapporto laddove non sia possibile procedere tempestivamente al reclutamento di nuovi specialisti "

zio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di età.<sup>6</sup>

Premesso che il provvedimento riguarda **solo i medici** e non altre figure sanitarie e non sanitarie del SSN (si ritiene che anche i medici veterinari ne siano esclusi), **non si tratta di un diritto degli interessati ma una facoltà esclusiva e discrezionale dell'Ente che può ma non deve.**

Peraltro decade l'obbligo dell'azienda di licenziare al raggiungimento dei quaranta anni di servizio effettivo e delle relative sanzioni.

Fino a tutto il 2022 l'azienda può trattenere in servizio fino a 70 anni a condizione che bandisca il posto entro 6 mesi e che in caso di presa di servizio del nuovo assunto sospenda il trattenimento in servizio.

**In pratica per i medici si restringe notevolmente i casi in cui l'Azienda è obbligata a licenziare chi vuole restare in servizio fino a 70 anni di fatto limitata al caso in cui il sostituto prenda servizio in presenza di organico completo.**

### **LE ULTERIORI DEROGHE IN CORSO DI EMERGENZA COVID**

Durante il periodo di emergenza COVID **vigente fino al 15 ottobre 2020, al momento in cui si scrive, anche chi ha superato il settantesimo anno di età può restare in servizio su autorizzazione dell'Azienda per tutto il periodo in cui persiste lo stato di emergenza.**

Questa ulteriore deroga, inserita nel cosiddetto Decreto Cura Italia,<sup>7</sup> è possibile solo se l'azienda dichiara l'impossibilità di procedere al reclutamento di personale, anche facendo ricorso agli incarichi previsti dagli articoli 2 bis e 2 ter (assunzione specializzandi, incarichi libero professionali e di lavoro autonomo).

Solo quindi nel caso in cui sia impossibile reperire qualunque tipologia di rapporto di lavoro e limitatamente al periodo di emergenza è possibile valicare il limite del settantesimo anno di età.

**Peraltro, a differenza del milleproroghe, il dispositivo si applica non solo ai medici ma anche a tutti i dirigenti medici e sanitari e a tutto il personale sanitario e socio sanitario delle aziende e degli Enti del SSN.**

### **MEDICI DIPENDENTI IN REGIME ENPAM**

I medici transitati dalla medicina convenzionata alla dipendenza potevano optare per il mantenimento della contribuzione all'Enpam a norma dell'art. 6, comma 4, lett. b), del Decreto Legislativo 28 luglio 2000 n. 254.<sup>8</sup> Di questo status occorre tener conto per gli aspetti previdenziali e di permanenza in servizio.

<sup>6</sup> **L. 28 febbraio 2020, n. 8, art. 5bis, c. 2** "2. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti, fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di età. L'amministrazione di appartenenza, nel rispetto dei criteri organizzativi predeterminati con apposito atto aziendale, può autorizzare la prosecuzione del rapporto di servizio fino all'assunzione di nuovi dirigenti medici specialisti. Le relative procedure di reclutamento sono indette senza ritardo e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di adozione del provvedimento di trattenimento in servizio."

<sup>7</sup> **L. 24 aprile 2020 n. 27 Art. 12** "Misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario" -1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, verificata l'impossibilità di procedere al reclutamento di personale, anche facendo ricorso agli incarichi previsti dagli articoli 2-bis e 2-ter, possono trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.

2. Ai medesimi fini e per il medesimo periodo di cui al comma 1, il personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato può essere trattenuto in servizio anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti sul collocamento in quiescenza

<sup>8</sup> **D.lgs. 28 luglio 2000 n. 254** "Disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, per il potenziamento delle strutture per l'attività libero professionale dei dirigenti sanitari".



La pensione di vecchiaia è a 68 anni (tabella A regolamento fondo medicina generale cui appartengono i transitati con opzione per la persistenza della contribuzione Enpam).

La pensione anticipata è possibile con 30 anni di laurea più 35 anni di contributi e 62 anni oppure 30 anni di laurea e 42 anni di contribuzione, ma con penalizzazioni previste rispetto ai 68 anni (tabella E regolamento fondo medicina generale) si va da -20,83% a 62 anni a - 4,15% a 67 anni; **è indispensabile per non incorrere nelle penalizzazioni una dichiarazione della Asl in cui si certifica che l'interessato non può permanere in servizio.**

Enpam Regolamento fondo medicina convenzionata ed accreditata

Art. 27 Requisiti pensione di vecchiaia

comma 2 Per gli iscritti transitati alla dipendenza, il trattamento ordinario di vecchiaia compete al professionista che:

- a) abbia cessato il rapporto di impiego e non abbia ripreso senza soluzione di continuità l'attività professionale di cui al precedente art. 2;
- b) abbia compiuto l'età anagrafica indicata pro tempore.

All'iscritto che, in base alla normativa vigente per i dirigenti medici e del ruolo sanitario del S.S.N., **non possa permanere in servizio fino al raggiungimento del requisito anagrafico pro tempore vigente di cui alla Tabella A, spetta, alla cessazione del rapporto di impiego, il trattamento ordinario determinato senza l'applicazione dei coefficienti di adeguamento all'aspettativa di vita** (estratto tabella E età e penalizzazioni senza rateo mensile: 62 -20,83% 63 -17,94% 64 -14,84% 65 -11,54% 66 -7,98% 67 -4,15%).

In definitiva la permanenza in servizio è possibile sia fino ai 40 anni di servizio effettivo sia con le normative previste per i dipendenti. Sul piano previdenziale sono inevitabili le specifiche penalizzazioni per uscite anticipate in particolare per uscite prima del limite ordinamentale dei 65 anni.

## CONCLUSIONI


**In ogni caso in futuro i 40 anni di servizio effettivo coincideranno con i 70 anni in quanto è praticamente impossibile** (salvo casi particolari quali anticipo scolastico, tempo determinato prima della specializzazione, studenti lavoratori, sovrapposizione di attività lavorative, lauree estere) **avere 40 anni di servizio effettivo** (i riscatti e i cumuli non contano) **prima dei 70 anni essendo l'inizio del servizio effettivo successivo al conseguimento della laurea e della specializzazione e pertanto molto raramente anteriore al compimento del 30° anno di età.**

Da ricordare:

- ✓ Nessuno può essere licenziato prima dei 70 anni se non ha la disponibilità della pensione.
- ✓ Nessun dirigente può essere licenziato prima dei 65 anni.
- ✓ Nessuno dirigente sanitario può essere licenziato prima dei 40 anni di servizio se ha fatto domanda prima del 65°anno (tale assunto è assoluto per i dirigenti di struttura complessa mentre è oggetto di qualche controversia per gli altri sanitari).
- ✓ Con l'assenso dell'Ente sono numerose le possibilità di permanere volontariamente in servizio fino a 70 anni.

Carlo Palermo  
Segretario Nazionale Anaa Assomed

Giorgio Cavallero  
Vice Segretario Vicario Anaa Assomed



### **Bibliografia**

- Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 art. 1
- Legge 4 novembre 2010 n.183, art. 22
- Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 – art. 72, c. 11
- Legge 50 del 1991
- Funzione Pubblica - Circolare 19 febbraio 2015, n. 2
- D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 art.15-nonies
- Corte Costituzionale sentenza n. 33 del 6 marzo 2013
- Corte Costituzionale sentenza n. 282 del 3 giugno 1991
- Corte di Cassazione ordinanza n. 13181 del 25 maggio 2018
- L. 28 febbraio 2020, n. 8, art. 5bis
- L. 24 aprile 2020 n. 27, art. 12
- Enpam Regolamento fondo medicina convenzionata ed accreditata
- Enpam Regolamento e tabelle fondo di previdenza medicina generale
- Decreto Legislativo 28 luglio 2000 n. 254, art. 6, comma 4, lett. b)

**Allegato 1**

**FACSIMILE ISTANZA TRATTENIMENTO IN SERVIZIO**

*Lettera raccomandata A.R. oppure Pec oppure protocollata a mano*

Spett.le  
Asl  
Ufficio personale [...]

Oggetto: *istanza di permanenza in servizio ai sensi dell'art. 22 legge 4 novembre 2010, n. 183.*

Con la presente, il sottoscritto dott....., dirigente medico in servizio alle dipendenze di codesta Azienda sanitaria, comunica di voler permanere in servizio fino al raggiungimento dei 40 anni di servizio effettivo ai sensi dell'art. 22 Legge n. 183 del 2010.  
Distinti saluti.

Dott.  
[firma autografa]



## **Allegato 2**

### **APPENDICE STATISTICA**

Solo i nati prima del 1967 (tolte rare eccezioni) potevano accedere al rapporto di lavoro a tempo determinato senza specializzazione, l'obbligo della specializzazione infatti è stato introdotto con IL D.LGS. 30 dicembre 1992, N. 502. Tuttavia si tratta di una platea teorica piuttosto elevata circa la metà degli attuali medici in servizio ha più di 54 anni (51.066 su 106.473).

Dal conto annuale dello stato al 31.12.2018 si evince che:

Non risultava nessun medico in servizio di ruolo a tempo indeterminato con un'età inferiore ai 30 anni e solo 3.033 di età inferiore ai 35 anni. L'età media era di 52,5 anni.

Gli ultrasessantacinquenni in servizio erano 5.371 pari al 5,04 % del totale, di cui 1.094 direttori di struttura complessa.

I medici in servizio con più di 40 anni di servizio nella dipendenza sanitaria pubblica (senza considerare pertanto riscatti, ricongiunzioni, attività lavorative non in regime di dipendenza presso strutture sanitarie pubbliche e contribuzioni figurative da servizio militare e gravidanze al di fuori del rapporto di lavoro) erano appena 120 su 106.473 di cui 18 direttori di struttura complessa.

Quelli con più di 35 anni di servizio risultavano ulteriori 1.993 medici di cui 612 direttori di struttura complessa, quelli con più di 30 anni ulteriori 4.300 di cui 768 direttori di struttura complessa.

Si tratta pertanto di una categoria con un'età media elevata ma con una anzianità non elevata e una contribuzione pensionistica carente se non si è provveduto ai riscatti dei periodi di studio. L'anzianità di servizio media di cui sopra è di appena 15,91 anni di servizio effettivo nella struttura (contro i 19,83 della media del pubblico impiego). Pesa il ritardato ingresso nel lavoro legato al blocco delle assunzioni e al lungo iter formativo. L'età media di ingresso definitivo in ruolo (età media meno anzianità media) è di 36,5 anni. Tempi biblici di inserimento.

Tuttavia con il cumulo contributivo che riconosce come anzianità utile i periodi di iscrizione all'albo il traguardo pensionistico è stato notevolmente ravvicinato.

Da qui il limitato ricorso alla quota 100 che non consente il cumulo con attività lavorative e il conteggio dei contributi Enpam e il ricorso al pensionamento ordinario per vecchiaia o anticipato utilizzando il cumulo.